

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 464

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata **CARNEVALI**

Disposizioni per il riconoscimento della professione di mediatore
linguistico-culturale

Presentata il 4 aprile 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella scorsa legislatura il tema sul quale verte la presente iniziativa è stato oggetto della proposta di legge atto Camera n. 235, presentata dall'onorevole Vinicio Peluffo. Da Paese di emigrazione, nell'ultimo trentennio, l'Italia è diventata Paese di immigrazione, con flussi continui e diversificati a seconda delle alterne vicende geopolitiche, delle crisi congiunturali e degli accessi bellici. È da prevedere per il futuro, nel breve e nel medio periodo, non solo una conferma di tale tendenza, ma una stabilizzazione di comunità intergenerazionali sempre più segmentate e ricche di componenti umane peculiari, ansiose di trovare un loro posto a pieno titolo nella società italiana.

Attualmente, gli immigrati in Italia sono oltre 5.000.000 (i dati non sono definitivi, in quanto non si conosce ancora il numero definitivo delle regolarizzazioni) e la realtà migratoria è molto articolata (si contano almeno 130 diverse comunità culturali).

A seguito degli eventi migratori, quindi, si sono registrati un crescente afflusso di stranieri provenienti da vari continenti e un conseguente maggior uso dei servizi da parte di essi, ma la risposta dei servizi, la preparazione degli operatori in materia di comunicazione interculturale e le loro competenze non si sono adeguate alla nuova domanda.

È pertanto urgente un ripensamento dei servizi, della loro organizzazione e delle modalità comunicative e informative, allo scopo di poter rispondere in maniera efficace a un'utenza multiculturale.

Servizi più attenti ai bisogni di specifici gruppi di popolazione, specialmente dei gruppi più fragili e svantaggiati che facilmente restano esclusi dalla fruizione di diritti fondamentali, quali il diritto alla salute, alla libertà, all'informazione e alla scuola, giocherebbero un ruolo fondamentale nella riduzione delle crescenti disegualianze tra le classi sociali che si constatano oggi in Italia come in altri Paesi « ricchi » del mondo. La realizzazione di servizi più

flessibili, pertanto, avrebbe ricadute positive su tutti gli utenti, perché ciò comporta la reale assunzione culturale, da parte delle organizzazioni e degli operatori che in esse lavorano, del concetto di « servizio per la persona *tout court* » con un netto guadagno in termini di efficacia.

Si tratta di adottare logiche innovative anche in Italia, di valorizzare le risorse esistenti – i migranti – per favorirne l'inclusione nella società italiana e porli in condizione di contribuire alla ricchezza non solo economica, ma anche culturale del Paese.

Già da tempo in altri Stati europei, particolarmente in Francia, vengono impiegate stabilmente, all'interno dei servizi, figure professionali che fungono da « facilitatori » nelle relazioni tra istituzioni e utenza straniera.

In Italia, in alcune realtà più avanzate (Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Veneto eccetera), da più di un decennio i servizi si sono dotati di collaboratori stranieri adeguatamente formati che svolgono un'attività di « mediazione interculturale ».

La mediazione linguistico-culturale (MLC) è uno strumento operativo a disposizione dei servizi per affrontare e per gestire le tante difficoltà riscontrate nella relazione tra operatore e utente straniero, oltre che una strategia per facilitare il processo di integrazione dei « nuovi cittadini » in un'ottica di riconoscimento di diritti e di pari opportunità. Tale processo di integrazione presuppone:

1) l'uso di servizi « comuni » a tutti i cittadini da parte degli immigrati (pari opportunità);

2) il « riconoscimento » delle specificità proprie degli immigrati da parte del Paese di accoglienza (integrazione come « negoziazione » delle diversità).

Le finalità dell'intervento di MLC sono:

l'integrazione, intesa come negoziazione delle differenze;

il potenziamento della qualità del servizio, a vantaggio di tutta la collettività, italiana e straniera;

la flessibilità e la varietà delle modalità di intervento in un'ottica di rispetto delle specificità;

l'autonomizzazione (cosiddetto « *empowerment* ») dell'utente straniero, attraverso il graduale raggiungimento dell'autonomia nell'accesso e nell'uso dei servizi;

la realizzazione di una condizione di pari opportunità nel rispetto delle differenze per migliorare la qualità della convivenza.

L'intervento della MLC si situa su tre piani:

1) piano orientativo-informativo, rivolto contemporaneamente all'immigrato (o alla comunità etnica) e all'operatore;

2) piano linguistico-comunicativo e culturale, che si esplica attraverso attività di traduzione e interpretariato, tecniche di gestione e di prevenzione dei malintesi e dei conflitti, strategie mirate a esplicitare l'implicito o il sommerso;

3) piano psico-sociale, attraverso un ruolo propositivo e di cooperazione all'interno dei servizi in cui il mediatore opera, attraverso azioni di cambiamento sociale per una migliore convivenza civile e attraverso attività di mediazione tra l'esistente e le nuove esigenze in ottica multiculturale.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede interventi di cofinanziamento, per un importo pari a 5 milioni di euro annui, per specifici programmi volti all'integrazione degli stranieri provenienti da Stati che non appartengono all'Unione europea tramite mediatori linguistico-culturali.

L'articolo 2 istituisce la figura professionale del mediatore linguistico-culturale e ne descrive le funzioni.

L'articolo 3 demanda alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina dei profili professionali nonché dei corsi di formazione professionale e delle modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che desiderano organizzare specifici corsi.

L'articolo 4 concerne la copertura finanziaria della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Interventi di sostegno all'integrazione degli stranieri provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Al fine di favorire la progressiva integrazione sociale, culturale e lavorativa degli stranieri immigrati in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, lo Stato sostiene, con interventi di cofinanziamento, specifici programmi volti all'adozione di servizi di mediazione linguistico-culturale, svolti per conto degli enti locali, delle amministrazioni pubbliche e delle associazioni del terzo settore da personale professionalmente qualificato.

2. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è aumentata di 5 milioni di euro annui. Tale importo è destinato al sostegno finanziario dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

(Mediatore linguistico-culturale)

1. Le prestazioni offerte dai servizi di cui all'articolo 1 sono svolte da personale, preferibilmente originario di Stati non appartenenti all'Unione europea, che funge da tramite tra l'utente immigrato e i servizi pubblici di primo contatto e che ha il compito di individuare e di esplicitare i bisogni dell'utente stesso nonché di negoziare le prestazioni nei suoi riguardi da parte dei servizi e degli operatori pubblici, facilitando la comunicazione e adeguando il contenuto e le modalità di relazione.

2. Per l'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 è istituita la figura professionale del mediatore linguistico-culturale, che è preposto, in particolare, a:

a) gestire le relazioni con gli stranieri immigrati in Italia da Stati non apparte-

nenti all'Unione europea, individuandone le esigenze e i problemi di ordine sociale mediante l'ascolto dei loro bisogni, delle loro aspettative e delle loro richieste;

b) svolgere funzioni di orientamento nei riguardi degli stranieri di cui alla lettera a), promuovendo e favorendo l'assunzione di un ruolo attivo da parte di essi nella ricerca di soluzioni per le esigenze e i problemi individuati e aiutandoli a delineare percorsi articolati di inserimento nel tessuto sociale territoriale attraverso azioni di mediazione;

c) utilizzare le informazioni relative ai servizi territoriali pubblici e privati esistenti per semplificare le modalità di accesso a tali servizi da parte degli stranieri di cui alla lettera a);

d) collaborare con gli operatori dei servizi pubblici e privati, affiancandoli nello svolgimento della loro attività e partecipando alla programmazione degli interventi rivolti agli stranieri di cui alla lettera a);

e) assistere gli stranieri di cui alla lettera a) nell'accesso ai servizi socio-sanitari, fornendo loro gli elementi di conoscenza necessari per la migliore fruizione delle prestazioni erogate.

Art. 3.

(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprie leggi, nell'osservanza dei principi e delle finalità della presente legge, disciplinano i profili professionali del personale impiegato, le forme, i programmi e la durata dei corsi di formazione professionale dei mediatori linguistico-culturali nonché le modalità di accreditamento delle istituzioni e delle associazioni che organizzano i medesimi corsi di formazione.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0007540